

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1094

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAIRE, PIERANI, MONTINI, LIBERATORI,
MEO, CANDIOTO e CIMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1993

Norme per il controllo sulle munizioni commerciali
per uso civile

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende soddisfare precisi impegni assunti in sede internazionale.

A tale riguardo si ricorda che il Governo presentò nella IX legislatura un disegno di legge recante «Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile» (atto Camera n. 2777) che, approvato dalla Camera dei deputati, non poté poi essere licenziato dal Senato per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Nella X legislatura furono presentati sullo stesso argomento due disegni di legge (atti Senato n. 1878 e n. 2951) di iniziativa parlamentare. La mancata approvazione dei sopraccitati disegni di legge impone di ripresentarne uno nuovo sulla stessa materia allo scopo di disporre anche nel nostro Paese di una normativa specifica ed organica al pari degli altri Stati aderenti alla Convenzione del 1° luglio 1969.

Si ritiene opportuno ricapitolare i fatti salienti che hanno preceduto la presentazione di questo disegno di legge.

Fin dall'ottobre del 1956 era stato presentato a Bruxelles un progetto di Convenzione per andare incontro ad esigenze tecniche moderne e fissare regole uniformi tra gli Stati in materia di controllo di armi da fuoco portatili e relative munizioni.

Tale Convenzione fu approvata il 1° luglio 1969 ed entrò in vigore il 3 luglio 1971. L'Italia l'ha ratificata ai sensi della legge 12 dicembre 1973, n. 993; notificata il 1° marzo 1974, è entrata in vigore nel nostro Paese il 31 marzo 1974.

La Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) approvava nel giugno 1978, nella XV seduta plenaria, il regolamento per il controllo delle munizioni commerciali.

L'Italia, in attesa della presentazione ed approvazione di un disegno di legge sulla materia, richiese due proroghe per l'applicazione di tale normativa nei confronti degli altri Stati aderenti alla Convenzione.

La prima di tre anni, per le cartucce destinate all'esportazione, scaduta il 15 gennaio 1983, e la seconda di cinque anni, per quelle prodotte e vendute nel territorio nazionale, quest'ultima scaduta il 15 gennaio 1985.

In mancanza dell'approvazione del disegno di legge riguardante il controllo delle munizioni commerciali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto del 25 settembre 1981, ha preposto al controllo delle munizioni stesse il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia con la facoltà di autorizzare l'apposizione del contrassegno di controllo ai fabbricanti e importatori che ne avessero fatto richiesta.

Il presente disegno di legge ripropone sostanzialmente quanto già contenuto in quelli presentati nelle precedenti legislature, essendovi state apportate solamente limitate e necessarie variazioni nella stesura del testo di alcuni articoli, allo scopo di rendere più chiare e più incisive le disposizioni.

Si evidenziano inoltre qui di seguito le principali forme di controllo in adempimento delle decisioni e prescrizioni della normativa CIP:

a) concessione dell'abilitazione all'impiego e verifica periodica dell'efficienza delle apparecchiature di controllo negli stabilimenti di produzione che dispongono di tali apparecchiature;

b) controllo sistematico delle munizioni presso gli stabilimenti a cura dello stesso produttore, con ispezioni periodiche, da parte dei tecnici del Banco di prova, sulle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

procedure di collaudo e sui risultati delle rilevazioni;

c) controllo, negli interscambi dei prodotti tra i vari Paesi, della conformità dei prodotti stessi alle prescrizioni della CIP;

d) facoltà di consentire, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, forme semplificate di controllo delle munizioni da caccia prodotte non in serie e in piccoli lotti.

Il disegno di legge è composto di 14 articoli di cui si illustra sinteticamente il contenuto.

Articolo 1. - Dopo aver definito le munizioni commerciali, comprendenti anche quelle a salve, istituisce l'obbligo del controllo da parte del Banco nazionale di prova degli apparecchi portatili di impiego industriale.

Articolo 2. - Elenca le verifiche da effettuare per il controllo delle munizioni.

Articolo 3. - Definisce le indicazioni obbligatorie da apporre sulle unità di imballaggio elementare ed evidenzia l'obbligatorietà del contrassegno di controllo attestante l'idoneità delle munizioni stesse.

Articolo 4. - Specifica le indicazioni che devono contrassegnare le cartucce nonchè quelle particolari destinate alle munizioni ad elevate prestazioni.

Articolo 5. - Stabilisce che il controllo deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni della CIP, nonchè le disposizioni particolari, da adottarsi mediante decreto ministeriale, per la produzione di cartucce non in serie e di piccole entità.

Articolo 6. - Precisa gli organi nazionali competenti destinati ad effettuare le prove di controllo delle munizioni nonchè i soggetti a cui addebitare i relativi oneri.

Articolo 7. - Stabilisce che tutte le operazioni sono effettuate sotto la sorveglianza del Banco nazionale di prova, nonchè i poteri dello stesso e le modalità dell'impugnativa delle sue decisioni in materia.

Articolo 8. - Prevede la costituzione di una Commissione ministeriale che oltre ad avere funzioni consultive è preposta al rilascio ed alla revoca delle autorizzazioni ed ha poteri decisionali sugli eventuali reclami.

Articolo 9. - Tratta della vigilanza esercitata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sul rispetto delle prescrizioni stabilite nel disegno di legge.

Articolo 10. - Definisce la nuova denominazione del Banco nazionale di prova e indica i nuovi membri che dovranno far parte del consiglio di amministrazione del Banco stesso.

Articolo 11. - Concerne le tariffe per il controllo e prevede un finanziamento straordinario di 1 miliardo di lire per l'adeguamento organizzativo del Banco di prova ai nuovi compiti.

Articolo 12. - Riguarda le sanzioni per la mancata osservanza delle disposizioni recate dal disegno di legge.

Articolo 13. - Conferma la vigenza di tutte le disposizioni esistenti in materia di munizioni.

Articolo 14. - Contiene le norme transitorie necessarie tenuto conto degli adempimenti previsti dal disegno di legge.

Dopo questa sintetica illustrazione, si può concludere affermando che il testo non si discosta sostanzialmente da quello presentato a suo tempo dal Governo e già approvato da un ramo del Parlamento. Ciò premesso, si auspica un tempestivo esame ed una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione delle munizioni commerciali per uso civile e controllo delle medesime)

1. Le munizioni per uso civile assoggettate a controllo ai sensi della presente legge sono quelle di qualunque tipo e calibro, fabbricate in Italia e destinate all'impiego nelle armi classificate comuni a norma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, comprese le munizioni a salve, nonché quelle destinate agli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive.

2. Le munizioni di cui al comma 1 debbono essere sottoposte a controllo conformemente alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), istituita con la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969, di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.

3. Le decisioni di cui al comma 2, con gli allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante, decorso il termine di sei mesi previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento della CIP allegato alla Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993, sono rese esecutive con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'interno, che deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni.

4. Sono altresì sottoposte ai controlli previsti dalla presente legge le munizioni comunque provenienti dall'estero e non provviste di uno dei contrassegni di controllo riconosciuti in Italia a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993.

5. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, le parole «nonchè le armi tipo guerra» sono sostituite dalle seguenti: «le armi a salve, le armi tipo guerra».

6. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti».

Art. 2.

(Contenuto del controllo)

1. Il controllo delle munizioni comprende:

a) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi sulle unità di imballaggio elementare;

b) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi su ciascuna cartuccia;

c) la verifica della conformità delle caratteristiche dimensionali;

d) la verifica della pressione media delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali;

e) la verifica della sicurezza di funzionamento.

Art. 3.

(Indicazione obbligatoria sulla unità di imballaggio elementare)

1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato.

2. L'unità di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:

a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le

munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformità alle prescrizioni;

b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;

c) il numero di identificazione del lotto e la quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare;

d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI - 5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subito favorevolmente la prova superiore;

e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonché alle decisioni della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.

Art. 4.

(Indicazioni distintive delle cartucce)

1. Su ogni cartuccia devono essere impresse le seguenti indicazioni:

a) l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione);

b) sui fondelli delle munizioni a percussione centrale il calibro o la denominazione commerciale delle munizioni stesse;

c) per le munizioni a pallini a percussione centrale, il diametro o la numerazione dei pallini e la lunghezza del bossolo se questa oltrepassi i 65 millimetri per i calibri 20 e superiori, ovvero i 63,5 millimetri per i calibri 24 ed inferiori.

2. Le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni devono essere identificabili mediante zigrinatura del fondello o mediante una colorazione caratteristica o con altri mezzi opportuni.

Art. 5.

(Conformità alle prescrizioni della Commissione internazionale permanente)

1. Il controllo delle dimensioni delle munizioni, delle pressioni medie delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali, nonché della sicurezza di funzionamento si effettua secondo le prescrizioni delle decisioni della CIP entrate in vigore a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del citato regolamento della CIP allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, saranno fissate le modalità di controllo e la quantità delle produzioni non in serie di cartucce da caccia a pallini a percussione centrale destinate unicamente al mercato interno, fermi in ogni caso il rispetto dei limiti di pressione stabiliti dalla CIP e l'apposizione, sulle unità di imballaggio elementare, delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), e, sulle cartucce, delle indicazioni distintive previste all'articolo 4.

Art. 6.

(Organi nazionali competenti per la prova delle munizioni commerciali)

1. Organi nazionali competenti ad effettuare le prove in conformità alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni della CIP di cui all'articolo 1, comma 2, sono il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) o le sezioni del Banco stesso che dovessero costituirsi in altre località a norma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, come integrato dall'articolo 2 della legge 14 marzo 1968, n. 317.

2. Ai fini dell'espletamento delle prove indicate al comma 1 i delegati del Banco nazionale di prova possono effettuare il

prelievo di munizioni di qualsiasi tipo e provenienza, sia presso fabbricanti e importatori, sia presso ciascuna armeria o ciascun punto di vendita. I delegati del Banco nazionale di prova trovando impedimenti durante i prelievi di munizioni possono chiedere l'intervento della forza pubblica.

3. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di fabbricazione, il Banco nazionale di prova può abilitare i fabbricanti o gli importatori purchè soddisfino alle condizioni di idoneità previste.

4. Ai soli fini del controllo di fabbricazione il Banco nazionale di prova può delegare organismi associativi all'uopo autorizzati e sempre comunque sotto la vigilanza del Banco stesso.

5. Gli oneri relativi all'abilitazione dei fabbricanti, degli importatori e degli organismi associativi per il controllo di fabbricazione ed i successivi controlli periodici obbligatori previsti dalla CIP, nonchè il controllo di tipo delle munizioni, sono a carico dei richiedenti.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, verrà emanato un regolamento concernente le modalità per i prelievi ispettivi effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti di vendita, nonchè quelle relative al rimborso per le munizioni prelevate.

Art. 7.

(Soggetti autorizzati all'apposizione del contrassegno e modalità per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Le operazioni di controllo e di apposizione del contrassegno su ogni unità di imballaggio elementare sono effettuate sotto la sorveglianza del Banco nazionale di prova, ferma la responsabilità del fabbricante delle munizioni per ogni difetto delle medesime, delle apparecchiature utilizzate per il controllo e dello svolgimento delle operazioni.

2. Possono essere autorizzati all'apposizione del contrassegno, oltre ai fabbricanti

di munizioni, anche gli importatori che pongano in commercio munizioni prodotte in uno Stato non aderente alla Convenzione indicata all'articolo 1. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 previo accertamento dei requisiti appresso indicati:

a) che il richiedente possenga gli apparecchi di misura delle dimensioni, delle pressioni o dei parametri equivalenti per il tipo di munizioni e disponga del personale capace di utilizzarli, oppure abbia affidato il controllo della sua produzione ad una autorità riconosciuta;

b) che i controlli abbiano dimostrato che le munizioni fabbricate sono conformi alle prescrizioni previste dalla presente legge ed alle decisioni, compresi gli allegati tecnici, adottate dalla CIP, di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è revocata qualora vengano meno le condizioni ivi previste.

4. Nell'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza, il direttore del Banco nazionale di prova può, con effetto immediato, inibire l'apposizione del contrassegno su lotti giudicati non conformi ai requisiti prescritti.

5. Il provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni, innanzi alla Commissione di cui all'articolo 8.

Art. 8.

(Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita una Commissione composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato quale presidente, da quattro componenti in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato, da due rappresentanti degli operatori del settore e

da tre esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti, nonché da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quale segretario.

2. I componenti della Commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati.

3. La Commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La Commissione svolge altresì funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9, nonché sulla definizione delle tariffe di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 9.

*(Vigilanza del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato)*

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni poste con la presente legge e con le decisioni della CIP, di cui al comma 2 dell'articolo 1, spettano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che può avvalersi anche dei propri uffici periferici.

2. Ove si constati che uno o più lotti di munizioni, provvisti del contrassegno di controllo, non siano rispondenti ai requisiti prescritti, previo l'espletamento di una ulteriore prova presso il Banco nazionale di prova, è disposto il ritiro del lotto o dei lotti dal commercio. Il provvedimento è adottato, senza indugio, dal direttore del Banco nazionale di prova.

3. Qualora la difformità dei requisiti di cui al comma 2 riguardi unicamente eccesso di pressioni, o parametri equivalenti, il fabbricante può essere autorizzato a rimettere in vendita le munizioni dopo aver apposto le indicazioni previste per le munizioni da caccia a pallini per armi ad anima liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni che sviluppano pressioni superiori a quelle normali.

4. Nel caso di ritiro del lotto o dei lotti dal commercio il direttore del Banco nazionale di prova comunica il provvedimento al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Commissione di cui all'articolo 8 ed all'ufficio permanente della CIP, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei lotti stessi.

Art. 10.

(Nuova denominazione del Banco nazionale di prova ed integrazione del consiglio di amministrazione del Banco stesso)

1. In relazione alle nuove attribuzioni previste dalla presente legge, il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia assume la denominazione di «Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali».

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, del consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova fanno parte anche un rappresentante degli industriali fabbricanti di munizioni, un rappresentante degli artigiani fabbricanti di munizioni e un rappresentante dei fabbricanti di componenti di munizioni.

Art. 11.

(Finanziamento del Banco di prova)

1. Le tariffe per il controllo delle munizioni commerciali previsto dalla presente legge sono determinate secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8.

2. Per far fronte alle esigenze di adeguamento organizzativo e agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, al Banco nazionale di prova viene concesso in via straordinaria un contributo di lire 1 miliardo per l'anno 1993.

3. Il programma di utilizzazione del contributo di cui al comma 2 sarà preventivamente sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà con proprio decreto le procedure di erogazione.

4. All'onere di lire 1 miliardo, derivante per l'anno 1993 dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga, in negozi o relativi magazzini, munizioni soggette a prova che risultino sprovviste del contrassegno o che non abbiano superato la prova è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni.

2. Per i fabbricanti e gli importatori, autorizzati ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, che mettano in commercio munizioni

senza contrassegno o che non abbiano superato la prova è prevista la revoca temporanea della licenza fino ad un periodo di dodici mesi e la revoca definitiva in caso di reiterazione della medesima infrazione.

3. Per le altre violazioni alle norme della presente legge, senza pregiudizio della procedura prevista dall'articolo 9 per le munizioni provviste del contrassegno di controllo ma non conformi alle prescrizioni tecniche, si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2 milioni.

4. Le sanzioni vengono irrogate dagli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA), competenti per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle violazioni del decreto previsto al comma 2 dell'articolo 5.

Art. 13.

(Rinvio alla normativa vigente in materia di munizioni)

1. Restano ferme le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, penali e di pubblica sicurezza, compresa la legislazione speciale, in materia di fabbricazione, importazione ed esportazione, anche temporanea, commercio, acquisto e vendita, detenzione e cessione a qualunque titolo della detenzione medesima, deposito, trasporto, porto, nonché intermediazione, aventi ad oggetto le munizioni di qualsiasi genere.

Art. 14.

(Norma transitoria)

1. Restano valide le autorizzazioni per l'applicazione del contrassegno rilasciate dal Banco nazionale di prova per le armi da

fuoco portatili ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 21 ottobre 1981.

2. Il Banco nazionale di prova è tenuto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere copia delle autorizzazioni rilasciate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.